

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 3/2025 DEL 15 FEBBRAIO 2025

PROFESSIONISTI E RIMBORSO SPESE: NOVITÀ FISCALI DAL 2025

Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.

Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un "gonfiamento" del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).

Dal 2025, l'articolo 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l'esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.

A partire dall'anno d'imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati "compensi" e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d'acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.

Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
- nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l'ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.

Attenzione - la novità **non** coinvolge:

- il profilo IVA: i rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. 633/1972, in quanto non "anticipate in nome e per conto" del committente;
- il rimborso spese a forfait: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.

AL VIA LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2025

Il 3 febbraio si è aperta la stagione per l'invio della **dichiarazione Iva annuale 2025**, relativa al periodo d'imposta 2024.

Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, da tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali, entro il **30 aprile 2025**.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

APPROVATO IL MODELLO CU 2025

Con Provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025, del direttore dell'Agenzia Entrate è stato approvato il modello relativo alla "Certificazione Unica - CU 2025", relativa all'anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

I sostituti d'imposta utilizzano la **Certificazione Unica 2025 (CU)**, per attestare:

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- i redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 17 marzo (il 16 cade di domenica); sempre entro il 17 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia Entrate, utilizzando il modello "ordinario".

Va ricordato che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero **entro il 31 ottobre 2025**.

RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS 35% PER FORFETARI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2025

I **contribuenti interessati a fruire dell'agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione "ordinaria" alle Gestioni IVS artigiani e commercianti**, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l'apposita istanza, a pena di decadenza, **entro il prossimo 28 febbraio 2025**.

Il comma 77 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.

L'adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.

L'accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2025.

Nell'effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l'età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.

I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d'imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d'imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all'agevolazione contributiva.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB): CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE SU CESSAZIONE E DECADENZA

In occasione di Telefisco 2025 l'Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) e in particolare sulle **cause di cessazione e decadenza** in situazioni come successioni ereditarie, operazioni societarie e trasferimenti d'azienda:

- **Successione Ereditaria.** In caso di morte dell'imprenditore individuale aderente al CPB, il concordato cessa automaticamente, anche se gli eredi proseguono l'attività. L'Agenzia Entrate ha chiarito che il cambio di soggetto giuridico (art. 21, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 13/2024) determina l'interruzione del rapporto contrattuale fiscale.
- **Donazione.** Durante il periodo concordatario anche il trasferimento gratuito dell'azienda comporta la cessazione del CPB, in quanto si verifica una variazione soggettiva.
- **Conferimenti.** Le operazioni di conferimento (crediti, partecipazioni o liquidità) tra società aderenti al CPB provocano la cessazione bilaterale degli effetti (art. 21, comma 1, lettera b-ter, D.Lgs. n. 13/2024), indipendentemente dal ruolo di conferente/conferitario. Quindi i conferimenti nel primo anno impediscono l'accesso al CPB (art. 11, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. n. 13/2024) e i conferimenti successivi all'adesione comportano la decadenza dal CPB (art. 22, comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 13/2024).
- **Cessione di ramo d'azienda.** La cessione di ramo d'azienda, sebbene non espressamente disciplinata, è considerata dall'Agenzia Entrate equiparata ai conferimenti per alterazione della capacità reddituale (circolare n. 18/2024). L'Agenzia ha altresì specificato che l'entità del ramo ceduto è irrilevante e che la cessazione del CPB si verifica quindi anche in caso di cessioni minime.

Ricordiamo che la decadenza dal CPB comporta l'annullamento dei benefici accordati, tra cui l'eventuale ravvedimento speciale, ma restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato, se maggiore di quello effettivamente conseguito.

Si raccomanda quindi la massima attenzione a porre in essere operazioni che potrebbero dar adito di essere interpretate dall'Agenzia Entrate come causa di decadenza.

QUALI "CONTROLLI" PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In occasione del Videoforum commercialisti organizzato da ItaliaOggi lo scorso 27 gennaio 2025, Agenzia Entrate e Guardia di finanza hanno trattato anche il tema del Concordato Preventivo (CPB).

In particolare, con riferimento ai "controlli", è stato ribadito che la disciplina del CPB non prevede limitazioni generali ai poteri ispettivi, ma contempla restrizioni specifiche al potere dell'Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo e di impresa.

Agenzia Entrate e Guardia di Finanza hanno quindi confermato che:

- "i contribuenti che aderiscono al CPB sono generalmente più trasparenti e compliant" e considerate le rilevanti limitazioni alle attività di accertamento previste dall'articolo 34 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, questi soggetti saranno considerati "a basso livello di rischio" e quindi destinatari di minor attenzione in ottica di controlli fiscali;
- i controlli saranno conseguentemente intensificati sui soggetti che non hanno aderito al CPB. La mancata adesione al CPB dovrà però essere corroborata da ulteriori elementi di anomalia non essendo elemento sufficiente per giustificare l'inserimento automatico nelle liste di controllo.

DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA

In Italia, la normativa di riferimento è la [Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea](#), che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.

Le imprese si suddividono in tre categorie:

- **Microimpresa:**
 - Meno di 10 occupati
 - Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
- **Piccola impresa:**
 - Meno di 50 occupati
 - Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
- **Media impresa:**
 - Meno di 250 occupati
 - Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

Terminologia:

- **Occupati:** include dipendenti a tempo pieno, parziale o stagionale, proprietari-gestori e soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa. Non sono inclusi apprendisti, persone con contratto di formazione o di inserimento e occupati in congedo di maternità o paternità.
- **Fatturato annuo:** Importo netto del volume d'affari, al netto di sconti, abbuoni, IVA e altre imposte.
- **Totale di bilancio:** Totale dell'attivo patrimoniale.

Un'impresa è considerata "**indipendente**" se il suo capitale o diritti di voto non sono detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Esistono eccezioni a questa regola per alcune categorie di investitori, come società pubbliche di partecipazione, università, centri di ricerca, ecc.

La normativa definisce anche le imprese "**associate**" e "**collegate**", che possono influenzare la classificazione di un'impresa come PMI. In questi casi, è necessario considerare anche i dati delle imprese associate o collegate per determinare la dimensione dell'impresa.

In particolare:

- se un'impresa è indipendente, utilizzerà solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali per verificare se rispetta le soglie indicate.
- per quanto riguarda le imprese associate, l'impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'impresa associata al momento di determinare la propria ammissibilità alla condizione di PMI. Questa proporzione rifletterà la percentuale maggiore tra quote o di diritti di voto detenuta.
- per quanto riguarda le imprese collegate, occorre aggiungere ai dati dell'impresa oggetto di valutazione PMI il 100 % dei dati dell'impresa collegata per determinare se essa rispetta le soglie di effettivi e le soglie stabilite. Quando un'impresa non redige i conti consolidati e l'impresa alla quale è collegata si relaziona a sua volta con altre imprese (associata di collegata), l'impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere il 100% dei dati di tutte le imprese collegate e la percentuale pro rata delle imprese associate.

La definizione di PMI (Piccola e Media Impresa) è fondamentale per accedere a bandi e agevolazioni pubbliche.

La corretta classificazione come micro, piccola o media impresa è cruciale per le aziende che desiderano accedere a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. È importante conoscere i criteri di classificazione e le normative europee e nazionali in materia.

Consulta anche la [Guida dell'utente alla definizione di PMI](#) dell'Unione Europea.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE IN VIGORE DAL 1° APRILE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato [le nuove Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica](#), che entreranno in vigore **dal 1° aprile 2025**.

I principali aggiornamenti della nuova versione 1.9 riguardano:

- l'introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l'introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l'aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall'ADM;
- l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

SENZA IVA LE IMPORTAZIONI DI BENI DESTINATI AD ESSERE SOTTOPOSTI AD ESAMI, ANALISI O PROVE

Con [Risposta n. 19 del 3 febbraio](#) l'Agenzia Entrate ha confermato che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove possano avvenire senza applicazione dell'IVA, in sostanziale continuità normativa con gli articoli 1 e 2 del DM n. 489/1997 del Ministero delle Finanze.

L'applicazione di tale regime rimane comunque subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli articoli da 73 a 78 della citata direttiva, e quindi:

- i beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso di dette operazioni;
- sono esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale;
- l'esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate;
- gli eventuali prodotti residui devono essere interamente distrutti o resi privi di valore commerciale, essere ceduti gratuitamente al fisco (ove previsto dalla normativa nazionale) oppure, in circostanze debitamente giustificate, essere esportati.

Le medesime importazioni sono esenti anche dai dazi al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE DAL 26 FEBBRAIO

Lo scorso 11 febbraio sul sito internet del Dipartimento per le Pari Opportunità è stato pubblicato il nuovo Avviso Pubblico finalizzato all'ottenimento di contributi per la [Certificazione di Parità di Genere \(UNI/PdR 125:2022\)](#), la misura del PNRR, di cui è titolare il Dipartimento per le pari opportunità, realizzata in collaborazione con Unioncamere.

L'avviso definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle PMI per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi di certificazione della parità di genere.

In particolare, sono previste agevolazioni:

- per l'assistenza tecnica e accompagnamento è prevista l'assegnazione di un contributo per ciascun soggetto (imprese e professionisti) **fino a 2.500 euro** sotto forma di servizi finalizzati a trasferire ai beneficiari della misura competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere;

- per il rilascio della certificazione è prevista l'assegnazione di contributi **fino a 12.500 euro** sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell'apposito Elenco.

Le domande di partecipazione possono essere presentate a **partire dal 26 febbraio e fino al 18 aprile** attraverso il sistema restart.infocamere.it, accedendo con SPID/CIE/CNS.

[Clicca qui](#) per maggiori informazioni.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2025 PER LAVORATORI DIPENDENTI ITALIANI ALL'ESTERO

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il [decreto](#) del 16 gennaio 2025 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani all'estero previste dal DI n. 317/1987 per l'anno 2025.

L'articolo 51 comma 8-bis del TUIR ricorre alle retribuzioni convenzionali per determinare, in deroga alle regole ordinarie, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Le retribuzioni convenzionali sono indicate nella [tabella](#) allegata al decreto. Il decreto stesso precisa che nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, le retribuzioni convenzionali sono frazionabili suddividendole per 26 giornate.

REGIME IMPATRIATI: REQUISITO DI RESIDENZA ESTERA SALE A 6 ANNI SE SI LAVORA PER LO STESSO DATORE

Con [Risposta ad interpello n. 22 del 7 febbraio](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito per il contribuente che, al rientro in Italia, intraprende un'attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all'estero per poter beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati è di sei periodi d'imposta, ovvero di sette periodi d'imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro.

La norma, prevede infatti **l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero** che, da tre, aumenta **a sei o sette anni**, in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia **presti l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero**.

Dunque, il contribuente che dichiara di essere stato residente all'estero per almeno 6 anni e che, al rientro in Italia, svolga l'attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all'estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, **potrà beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a partire dal periodo d'imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi**.

IL NUOVO MODELLO F24/770

Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto **dall'anno 2025** una modalità "semplificata" di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di **dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5**.

La nuova possibilità, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d'imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico (modello F24/770), comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 25978 del 31 gennaio 2025](#) dispone le modalità attuative dell'art. 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 definendo le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuando i dati che i sostituti d'imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

In particolare, ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti dovranno indicare:

- a) l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- b) l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- c) i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
- d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

Il decreto ha approvato anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l'invio telematico del modello F24.

La scelta in opzione per la comunicazione all'atto del versamento in F24 dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, ex art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024, vincola il sostituto d'imposta alla modalità semplificata per tutto l'anno d'imposta.

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN CASO DI RIAQUISTO DEL RESIDENTE ALL'ESTERO

Con la [risposta a interpello n. 29 del 12 febbraio 2025](#) l'Agenzia Entrate, in relazione a un caso riguardante l'agevolazione prima casa e la vendita infraquinquennale di un immobile agevolato e riacquisto entro l'anno, da parte del residente all'estero, di un terreno edificabile sito all'estero, per la costruzione di un fabbricato da adibire a propria abitazione principale, ha precisato che, in linea generale, se l'abitazione acquistata in regime di favore viene trasferita per atto a titolo oneroso o gratuito, entro i cinque anni dalla data dell'acquisto, il beneficiario dell'agevolazione decade dalla stessa e deve corrispondere le maggiori imposte e la relativa sanzione ma anche che è possibile evitare tale decadenza acquistando, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Non opera la decadenza dall'agevolazione nemmeno nelle ipotesi in cui il terreno ove costruire l'immobile da adibire ad abitazione principale sia riacquistato all'estero, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato sito in Italia, a condizione che il suddetto immobile venga ad esistenza nei suoi aspetti strutturali essenziali, ivi inclusa la copertura, sempre entro l'anno dalla precedente alienazione, e che lo stesso sia adibito a dimora abituale.

Naturalmente tali condizioni dovranno essere dimostrate e adeguatamente documentate all'Agenzia Entrate in occasione di eventuali controlli.

DETRAZIONE AUTO PER DISABILI: AMMESSA ANCHE IN CASO DI PERMUTA DELL'USATO

Con [Risoluzione n. 11 del 7 febbraio](#) l'Agenzia Entrate, in risposta ad un contribuente aveva acquistato un'autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, pagando parte dell'importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso e parte con bonifico bancario, **può fruire della detrazione Irpef del 19% calcolata sull'intero prezzo del veicolo** (nel rispetto del limite di 18.075,99 euro e con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni decorrente dalla data di acquisto), se in possesso della documentazione idonea a dimostrare la "permuta" concordata con il venditore, ossia dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il "valore" dell'autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il "valore" compensato).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO - AUTO AZIENDALI ASSEGNATE A DIPENDENTI

Il trattamento fiscale del fringe benefit relativo all'assegnazione di autoveicoli aziendali ai dipendenti ha subito variazioni nel tempo, con particolare riferimento alle auto immatricolate prima del 2020, dopo il 2020 e a quelle immatricolate dal 2025 in poi.

Normativa di riferimento

Il fringe benefit per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali è disciplinato dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), che prevede la determinazione del valore convenzionale del beneficio sulla base di una percorrenza annua di 15.000 km, moltiplicata per il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.

Auto aziendali immatricolate fino al 31 dicembre 2019

Per le vetture immatricolate entro il 31 dicembre 2019, il valore del fringe benefit è pari al 30% del costo chilometrico annuo definito dalle tabelle ACI, moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km.

Auto aziendali immatricolate dal 1° gennaio 2020

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto una rimodulazione della percentuale di calcolo del fringe benefit in base alle emissioni di CO2 del veicolo, come segue:

- Fino a 60 g/km CO2: 25% del costo chilometrico ACI;
- Tra 61 e 160 g/km CO2: 30% del costo chilometrico ACI;
- Tra 161 e 190 g/km CO2: 50% del costo chilometrico ACI;
- Oltre 190 g/km CO2: 60% del costo chilometrico ACI.

Auto aziendali immatricolate dal 1° gennaio 2025

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), con l'obiettivo di incentivare la transizione verso veicoli a basse emissioni, ha previsto ulteriori modifiche per le auto aziendali assegnate e immatricolate dal 1° gennaio 2025:

- Veicoli elettrici e ibridi plug-in fino a 30 g/km CO2: 15% del costo chilometrico ACI;
- Veicoli con emissioni tra 31 e 100 g/km CO2: 30% del costo chilometrico ACI;
- Veicoli con emissioni tra 101 e 160 g/km CO2: 50% del costo chilometrico ACI;
- Veicoli oltre 160 g/km CO2: 75% del costo chilometrico ACI.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare l'anno di immatricolazione e il livello di emissioni di CO2 delle vetture aziendali al fine di determinare il corretto valore del fringe benefit da assoggettare a imposizione fiscale.

È inoltre fondamentale l'aggiornamento periodico alle tabelle ACI pubblicate annualmente.

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO – FAMILIARI A CARICO

La Legge di Bilancio 2025 introduce modifiche alle detrazioni IRPEF per i carichi di famiglia, con effetti sulle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2026 e Redditi PF/2026.

Modifiche per i figli a carico

Le detrazioni IRPEF spettano per:

- figli tra 21 e 30 anni, se non disabili;
- figli con disabilità accertata dai 21 anni in su.

Viene abolita la detrazione per figli non disabili con più di 30 anni. Restano invariate le condizioni di fiscalmente a carico, indipendentemente da residenza o status di studente. È ora possibile beneficiare della detrazione per i figli del coniuge deceduto se conviventi.

Limiti di reddito e detrazioni

Il reddito massimo per figli a carico è pari a 4.000 euro fino a 24 anni e 2.840,51 euro oltre i 24 anni.

Modifiche per altri familiari a carico

Dal 2025, le detrazioni spettano solo per ascendenti (genitori o nonni) conviventi. Non sono più inclusi altri parenti né è possibile dimostrare il carico fiscale con mezzi alternativi.

Esclusione delle detrazioni per cittadini extracomunitari

Le detrazioni non spettano più a:

- contribuenti non cittadini italiani, UE o SEE;
- familiari residenti all'estero.

Questa modifica impatta i lavoratori extracomunitari con famiglia all'estero, che non potranno più beneficiare delle detrazioni per coniuge e figli a partire dal 2025.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.